

Sent. n. 82/2023 pubbl. il 10/07/2023

Rep. n. 91/2023 del 10/07/2023

Ristr. Deb. n° 22/2023

Proc. Unit. n. 65/2023 R.G. (Ristrutturazione dei debiti): CERVELLO MELCHIORRE  
OCC: Dott. Giuseppe Aprile (Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Gabriella Giammona, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 65/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

**Cervello Melchiorre**, nato a Palermo il [REDACTED]  
rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Volpe (pec: [ettorevolpe@pec.it](mailto:ettorevolpe@pec.it)), per procura in calce al ricorso

RICORRENTE

**OGGETTO:** ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 29/3/2023 da Cervello Melchiorre, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe, successivamente modificata in data 8/5/2023, in ragione della precisazione del credito pervenuta da parte del creditore IFIS NPL, e definitivamente aggiornato il 3/7/2023, per effetto del maggior credito comunicato da Agenzia delle Entrate Riscossione relativo a carichi iscritti a ruolo ma non ancora notificati al debitore;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67 comma 2 CCII;

esaminata la relazione del Professionista Gestore della Crisi, Dott. Giuseppe Aprile, come da ultimo integrata il 6/7/2023, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67 comma 4 CCII;



considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

rilevato che, con decreto del 17-18/4/2023, sono stati disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it); b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

esaminata la relazione ex art. 70 comma 6 CCII depositata dal Professionista gestore della crisi in data 9/6/2023 ed integrata il 6/7/2023;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che, a tale ultimo proposito, possono richiamarsi integralmente le considerazioni svolte dal Gestore della crisi nella propria relazione (pagine 7 e 8), laddove la causa della predetta situazione viene individuata nelle vicende relative al rapporto lavorativo del ricorrente: *"invero, la causa di fatto unica è da rinvenire nel decremento reddituale patito in seguito alla dichiarazione di fallimento della ██████████ che lo costringeva in cassa integrazione. Al periodo di cassa integrazione seguiva poi l'assunzione presso la nuova partecipata, ██████████ con rapporto tuttavia a tempo parziale cui corrispondeva e corrisponde oggi un trattamento retributivo ben inferiore rispetto a quello percepito in precedenza (si registra mediamente una perdita di circa euro 5.000,00 annui)"*;

considerato, inoltre, che va dichiarata l'inammissibilità delle osservazioni inviate in data 29/6/2023 dal creditore Rubicon SPV s.r.l., cessionaria del credito Carifin Italia s.p.a.: tali osservazioni, invero, risultano tardive rispetto al termine (di venti giorni dalla comunicazione) fissato con decreto del 17-18/4/2023;

osservato che, in ogni caso, tali contestazioni – aventi ad oggetto, per un verso, l'irrisorietà del pagamento proposto, e, per altro verso, la colpevolezza della situazione di sovraindebitamento del debitore – non potrebbero comunque trovare accoglimento: invero, quanto alla prima, la creditrice non risulta legittimata, ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII, a presentare opposizione per contestare la convenienza del piano, in quanto la cedente Carifin Italia s.p.a., secondo quanto correttamente verificato dal Gestore della crisi ai sensi dell'art. 68 comma 3 CCII (v. pag. 10 della relazione) e non contestato dal creditore opponente, non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore ai fini della



concessione del finanziamento; quanto alla seconda contestazione, la stessa appare priva di fondamento, avuto riguardo a quanto già sopra osservato sulla base delle corrette valutazioni operate dal Gestore della crisi;

rilevato che il piano, come aggiornato in data 3/7/2023, prevede i pagamenti analiticamente indicati nelle pagine 2-4 del piano stesso e, oltre che giuridicamente ammissibile, supera il vaglio di fattibilità prescritto dall'art. 70 comma 7 CCII, tenuto conto della quota di reddito concretamente disponibile, al netto delle spese di sostentamento del nucleo familiare, tale da condurre ad un giudizio di ragionevole sostenibilità della proposta di ristrutturazione in esame;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che *"il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 67-71 CCII;

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Cervello Melchiorre, nato a Palermo il [REDACTED]

**DISPONE**

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE**

che il professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Giuseppe Aprile, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

**DISPONE**

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

**DISPONE**

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it) e provveda a comunicarla ai creditori;

**DISPONE**



la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

**INIBISCE**

a Cervello Melchiorre la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**PONE**

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

**DICHIARA**

la chiusura della procedura;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Giuseppe Aprile.

Palermo, 8 luglio 2023

**IL GIUDICE**

*Gabriella Giammona*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*

